

**N. R.G. 948/2023**

Oggi 27 febbraio 2024 è comparsa parte ricorrente assistita dall'avv. Alessandro Ancarani che chiede dichiararsi la contumacia di parte resistente e insiste come in atti

Il giudice

Dato atto stante la regolarità della notifica dichiara la contumacia di parte resistente e solleva il contraddittorio sulla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati.

L'avv. Ancarani si rimette

Il giudice

dato atto dispone ex art. 151 c.p.c. che la notifica ai controinteressati avvenga mediante la pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico regionale per l'Emilia Romagna, l'AT di Reggio Emilia con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico regionale per l'Emilia Romagna, l'AT di Reggio Emilia dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome della ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- le conclusioni e un sunto dei motivi del ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;

5 - il testo integrale del ricorso, del presente provvedimento nonché l'elenco dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, dell'Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico regionale per l'Emilia Romagna, l'AT di Reggio Emilia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'indicazione dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente provvedimento

Si prescrive, inoltre, che il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico regionale per l'Emilia Romagna, l'AT di Reggio Emilia:

- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco dei controinteressati, gli avvisi;

- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'indicazione dei controinteressati;

Dà termine per la notifica sino al 2 aprile 2024 e rinvia la causa all'udienza del 14 maggio 2024 alle ore 11.00

Il giudice  
Dott.Maria Rita Serri

